



## FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

**SERVIZI DI SUPPORTO, ASSISTENZA TECNICA, FORMAZIONE SPECIALISTICA, AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI (IRAP e IVA), DI ELABORAZIONE E STESURA DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE CON QUELLO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DI REDAZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE DALL'1 NOVEMBRE 2020 ALL'1 NOVEMBRE 2023 (CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI)**

### **ART. 1 – OGGETTO**

La finalità del presente appalto è quella di addivenire all'affidamento dei servizi relativi a:

1. adempimenti fiscali in tema di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), ed in particolare:

- a) assistenza fiscale ai fini IRAP ai sensi del comma 2, art. 10 bis, D.Lgs. 446/1997 con determinazione della base imponibile relativa alle attività commerciali con il metodo adottato dalle Società di Capitale, computando tutti i costi comuni – per le quote inerenti – nonché i costi specifici compresi gli ammortamenti delle immobilizzazioni con tenuta diretta del relativo libro cespiti;
- b) supporto e assistenza nella redazione delle dichiarazioni annuali ai fini IVA e ai fini IRAP;
- c) caricamento da parte dell'operatore economico delle suddette dichiarazioni su proprio supporto informatico;
- d) controllo della correttezza formale delle dichiarazioni mediante il software ministeriale e trasmissione telematica delle stesse, effettuata da intermediari abilitati individuati dall'art. 3, comma 3, del D.P.R. 322 del 1998;
- e) invio telematico da parte dell'Operatore economico appaltatore del modello Intra 12 (per acquisti istituzionali) e del modello Intrastat, con cadenza mensile;
- f) tenuta dei registri mensili;
- g) redazione delle Dichiarazioni Fiscali annuali;
- h) liquidazioni di Imposta, registrazioni contabili, dichiarazioni INTRASTAT, comunicazioni varie;
- i) redazione dei Conti Economici delle Attività Commerciali rilevanti ai fini IRAP;
- l) costante aggiornamento sulle disposizioni normative, ivi comprese circolari, direttive, determinazioni in merito alle principali novità fiscali;
- m) affiancamento e verifica della correttezza nella predisposizione della "Certificazione Unica" da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, per le ritenute operate dal Comune su lavoro dipendente e assimilato, su attività di lavoro autonomo, su contributi erogati ad imprese ed associazioni, su indennità di esproprio, su premi e vincite e su pignoramenti. Analoga assistenza è richiesta per la successiva predisposizione del Modello 770 semplificato ed ordinario;
- n) supporto nell'individuazione delle casistiche di assoggettamento o di esclusione al meccanismo di assolvimento dell'Iva c.d. "split payment";
- o) affiancamento nell'analisi delle varie attività commerciali del Comune che possono rientrare nel regime dell'inversione contabile c.d. "reverse charge" e successiva verifica della correttezza con riguardo sia all'integrazione dell'imposta e alle chiusure mensili della contabilità Iva, sia alla



compilazione della Dichiarazione Iva, con specifico riferimento alle attività assoggettate a questo meccanismo;

- p) aggiornamento mediante trasmissione periodica di una rassegna delle novità intervenute in materia tributaria, di specifico interesse del Comune, e di contabilità pubblica;
- q) servizio di formazione per l'aggiornamento e l'approfondimento professionale del personale amministrativo su tutte le novità in materia di Iva, di Irpef, di obblighi del sostituto d'imposta e di nuovi adempimenti in materia fiscale, previdenziale e tributaria;
- r) supporto tecnico al personale dell'ente in relazione al corretto inquadramento fiscale delle attività commerciali poste in essere dal Comune anche attraverso contatti telefonici senza limite di numero ovvero tramite visite periodiche, da concordare con gli uffici preposti anche in relazione a specifiche necessità, ipotizzando un minimo di 5 volte;
- s) comunque ogni altra attività di supporto all'ufficio, in materia tributaria, necessaria per garantire il rispetto delle scadenze di legge che dovesse essere necessaria nel periodo di vigenza del contratto.

### 2. elaborazione e stesura del bilancio consolidato dell'Ente con quello delle proprie società ed organismi partecipati.

Tale attività di redazione del bilancio consolidato dell'Ente con le proprie società ed organismi controllati e partecipati, dovrà essere svolta in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*", seguendo le indicazioni di cui documento denominato PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO che costituisce Allegato 4/4 a tale decreto, secondo la tempistica ivi indicata.

Scopo di tale attività di consolidamento dei bilanci è quello di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e società partecipate, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire all'amministrazione capogruppo uno strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo, comprensivo di enti e società;
- c) ottenere una visione completa delle risultanze economiche, patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica.

### 3. redazione della documentazione da allegare allo Stato patrimoniale e al Conto Economico.

La redazione della contabilità economica patrimoniale dovrà essere eseguita nel seguente modo:

- a) verifica delle movimentazioni eseguite durante l'esercizio;
- b) inserimento delle scritture relative allo Stato Patrimoniale con i dati scaturenti dall'inventario dei beni mobili, immobili e dalle scritture contabili;
- c) produzione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico di ogni esercizio ed assistenza per eventuali modifiche intervenute in sede di approvazione;
- d) assistenza per la redazione dei seguenti elaborati:
  - 1) Stato patrimoniale (attivo + passivo) ex D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
  - 2) Conto Economico ex D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
  - 3) Redazione della Nota Illustrativa al Rendiconto;
  - 4) Allegato H "Costi per Missione";
  - 5) Completamento dei file .XBRL per l'invio alla BDAP.



### **ART. 2 – DURATA E CORRISPETTIVO**

1. Il presente appalto ha durata di anni 3, con decorrenza dall'1 novembre 2020 e con scadenza all'1 novembre 2023.
2. Il committente si riserva l'opzione di procedere, prima della scadenza naturale del primo affidamento, al rinnovo dell'incarico per la medesima durata, valutato il buon andamento del servizio e in ogni caso purché ne sussistano le condizioni in base alla disciplina vigente alla data di esercizio della predetta opzione. E' escluso il rinnovo tacito.
3. La base di gara è pari ad Euro 27.000,00 (al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge). Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. I costi della manodopera non sono calcolati dalla Stazione appaltante e non devono essere indicati in sede di offerta da parte degli operatori economici, in quanto il servizio è da annoverarsi tra quelli di natura intellettuale (cfr. art. 95, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel prosieguo anche denominato "Codice").
4. Non saranno ammesse, pena di esclusione, offerte in aumento. Il corrispettivo contrattuale del servizio, che sarà offerto in sede di gara dall'appaltatore, si intenderà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ed indipendente da qualunque eventualità e comprensivo della remunerazione di ogni altra attività necessaria all'esatto e completo adempimento del contratto.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva, a proprio giudizio insindacabile, il diritto di opzione per il rinnovo per i successivi tre anni (dal 2023 al 2026). In tale ipotesi l'operatore economico sarà tenuto ad accordare il rinnovo alle condizioni economiche e normative in essere, salvo l'adeguamento ISTAT del corrispettivo. L'ammontare presunto dell'importo del rinnovo per il triennio è pari ad Euro 27.000,00 (al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge).
6. Qualora in prossimità della scadenza del contratto di appalto, la gara - che sarà esperita dalla Stazione appaltante per l'individuazione del nuovo appaltatore con cui stipulare il nuovo contratto di appalto - non fosse ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova impresa aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del servizio, l'appaltatore che sarà individuato all'esito della presente procedura è tenuto obbligatoriamente a proseguire nell'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti fino all'effettivo subentro del nuovo appaltatore.
7. Nella condizione di proseguire il rapporto in essere nelle more dell'espletamento della nuova gara (cfr. art. 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) l'importo previsto per un periodo di 6 mesi massimo dalla scadenza del contratto ammonta ad Euro 4.500,00 (al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge).
8. Il valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è pari ad Euro 58.500,00 (al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge). L'appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale dell'Ente committente.
9. L'Amministrazione ha la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione dei servizi entro i limiti di legge. In particolare, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (cfr. art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).



## **ART. 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

1. Le attività oggetto dell'appalto dovranno essere svolte:

- a) con la presenza presso la sede del Comune di Arese, di un Professionista per la formazione al Personale dell'Ente interessato, per almeno 2 (due) giornate nell'intero arco di durata dell'affidamento (tre anni), per ciascuna delle attività previste nei punti 1 e 2 dell'art. 1 del presente Foglio Patti e Condizioni;
- b) mediante una rassegna periodica delle novità normative intervenute nel tempo;
- c) mediante trasmissione telematica di testi/lezioni su file per illustrare gli adempimenti da eseguire;
- d) le prescrizioni normative e le scadenze di legge;
- e) mediante attività di assistenza tecnica agli uffici interessati da eseguirsi attraverso interventi autonomi, ovvero attraverso risposte ai quesiti sottoposti dal personale interessato, tramite posta elettronica o consultazioni telefoniche, volta a dare attuazione pratica agli adempimenti richiesti e a risolvere problematiche specifiche del Comune di Arese, ogni volta che se ne presenti la necessità;
- f) mediante esecuzione pratica degli adempimenti prescritti dalle leggi vigenti nel tempo, relative alle attività oggetto del presente appalto.

2. I servizi oggetto del presente affidamento dovranno essere svolti dall'appaltatore con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale qualificato ed attrezzature informatiche e mediante propria organizzazione e a proprio rischio, onde garantire all'Amministrazione aggiudicatrice tutti gli interventi necessari al regolare espletamento dei servizi stessi. L'appaltatore potrà essere o una Ditta/Società iscritta al Registro delle imprese o un Professionista/Studio professionale non iscritto al Registro delle imprese, in quanto tale, ma solo in possesso di registrazione all'Agenzia delle Entrate con assegnazione di relativa Partita IVA.

3. L'appaltatore dovrà essere in possesso di polizza assicurativa RC professionale, con un massimale non inferiore ad € 500.000,00 ai sensi del D.Lgs 209/2005.

4. Con riferimento alle capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 è richiesto, oltre al requisito dei servizi analoghi, il possesso di almeno 10 anni di iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili da parte di uno dei titolari dello Studio oppure da parte di un socio lavoratore/prestatore d'opera oppure da parte di uno dei dipendenti dell'impresa concorrente e di almeno 5 anni da parte di un altro eventuale titolare dello Studio oppure socio lavoratore/prestatore d'opera oppure dipendente dell'impresa concorrente.

5. I servizi saranno svolti dall'appaltatore in piena autonomia, assicurando il rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente nel tempo per l'esecuzione degli stessi. L'appaltatore è tenuto a svolgere i servizi con la massima diligenza e nel rispetto della normativa vigente e a mantenere il massimo riserbo su fatti e situazioni di cui venga a conoscenza in virtù del presente rapporto.

6. Ogni elaborato relativo al presente incarico predisposto dall'appaltatore è di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Arese, il quale avrà pertanto il diritto d'uso esclusivo e senza condizione di tutti gli elaborati prodotti durante il periodo contrattuale. L'appaltatore non potrà vantare alcun diritto sullo sfruttamento e utilizzo del materiale prodotto.



## **ART. 4 – NATURA DELLE ATTIVITA'**

I servizi in appalto vengono così classificati: “Servizi di contabilità, revisione dei conti, e servizi fiscali” – CPV: 79200000-6. Il presente appalto è costituito da un unico lotto in quanto i servizi richiesti sono da considerare indivisibili, non scorporabili e non si prevede la possibilità di presentare offerte parziali.

## **ART. 5 – LUOGO DI SVOLGIMENTO**

Le attività oggetto del presente appalto si svolgeranno sia presso il Comune di Arese, via Roma, 2 – 20020 Arese (MI) sia presso la sede della Ditta/Studio professionale incaricato, attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici di comunicazione per la trasmissione di notizie e dati.

## **ART. 6 - PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

1. L'affidamento del servizio avviene ricorrendo alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 da esperire sulla piattaforma S.In.Tel. (Sistema di Intermediazione Telematica) presente sul portale ARIA Regione Lombardia accedendo all'indirizzo <https://www.ariaspa.it>.

2. L'aggiudicazione dell'appalto avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui alle “Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, cui si fa espresso rinvio. Tale metodo prevede che la migliore offerta sia quella del concorrente che consegue la somma maggiore dei punteggi, ottenuti moltiplicando, per ogni criterio di valutazione, il peso o punteggio del criterio per il relativo coefficiente attribuito al concorrente.

3. L'aggiudicazione sarà effettuata sulla base della valutazione dei seguenti elementi con punteggio massimo complessivo di punti 100, così suddivisi:

**OFFERTA ECONOMICA – max punti 20/100;**

**OFFERTA TECNICA – max punti 80/100.**

4. Con riferimento alla valutazione dell'offerta economica, all'importo più basso viene attribuito il punteggio di 20 e gli altri vengono ridotti in proporzione con la seguente formula (Formula del Prezzo Minimo): **offerta più bassa/offerta iesima\*20**

5. Le offerte tecniche dovranno presentare la documentazione di cui ai successivi commi, attenendosi alle prescrizioni espressamente richieste.

6. L'offerta tecnica dovrà essere redatta in maniera chiara, sintetica, dettagliata, utile per consentire l'attribuzione del punteggio, in non più di 6 pagine fronte e retro (ad esclusione della copertina, indice, curricula, eventuali schede tecniche e della redazione delle tabelle in formato libero, comunque leggibile), formato A4, Times New Roman, dimensione carattere 11, interlinea 1,5.



7. Eventuale documentazione non pertinente, non appropriata, oppure aggiuntiva non richiesta, non verrà presa in considerazione in sede di valutazione da parte della Commissione giudicatrice ai fini dell'attribuzione di punteggio. Non si darà luogo alla lettura dell'offerta tecnico-progettuale oltre al numero di pagine indicato al comma 6.

8. I criteri proposti per la valutazione delle offerte tecniche sono i seguenti:

<b>Aree di valutazione dell'offerta tecnico-progettuale</b>	<b>Punteggio Massimo 80</b>
<b>A) QUALITA' PROGETTUALE</b>	
Valutazione delle parti dell'offerta tecnico-progettuale afferenti alla descrizione del processo di gestione dei servizi oggetto dell'appalto, <u>con particolare riguardo alle modalità e ai tempi di effettuazione degli stessi.</u>	<b>Punti 66 ripartiti nei seguenti sub-elementi</b>
<b>I. Progetto di erogazione dei servizi di cui al punto 1 dell'art. 1 del Foglio patti e condizioni</b>	<b>Punti 22</b>
<b>II. Progetto di erogazione dei servizi di cui al punto 2 dell'art. 1 del Foglio patti e condizioni</b>	<b>Punti 22</b>
<b>III. Progetto di erogazione dei servizi di cui al punto 3 dell'art. 1 del Foglio patti e condizioni</b>	<b>Punti 22</b>
<b>B) CURRICULUM</b>	
Valutazione delle competenze del personale adibito alla gestione del servizio: saranno valutate positivamente le proposte che metteranno alla luce gli studi, le conoscenze professionali, le competenze dei formatori che coordineranno e affiancheranno il gruppo di lavoro interno all'Ente, mediante esame dei <i>curricula</i> .	<b>Punti 14</b>

9. Il punteggio complessivo dell'offerta tecnico-progettuale sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno dei subpunteggi relativi alla singola offerta, in termini proporzionali ai parametri della seguente scala di valutazione:

0	<i>Proposta non valutabile: contenuti assenti</i>
0,1	<i>Proposta del tutto inadeguata: i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati</i>
0,2	<i>Proposta inconsistente: indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o quantitativamente inconsistente</i>



0,3	<i>Proposta gravemente insufficiente: contenuti limitati, scarsamente articolati e/ o quantitativamente inconsistenti</i>
0,4	<i>Proposta insufficiente: contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/ quantitativamente poco consistenti</i>
0,5	<i>Proposta scarsa: contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti</i>
0,6	<i>Proposta sufficiente: contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente poco consistenti</i>
0,7	<i>Proposta discreta: contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti</i>
0,8	<i>Proposta buona: contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/ o quantitativamente abbastanza consistenti</i>
0,9	<i>Proposta molto buona: contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o quantitativamente consistenti</i>
1	<i>Proposta ottima: contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti</i>

10. Il punteggio minimo per accedere al successivo iter di gara (offerta economica) è pari a **48 punti** acquisiti sul totale del punteggio massimo attribuibile.

11. Nell'attribuzione del punteggio, per la componente tecnica ed economica, si terrà conto della troncatura delle prime due cifre decimali.

12. In tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è disposta a favore dell'impresa che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo sull'offerta tecnica. In caso di offerte con uguale punteggio complessivo sull'offerta tecnica si procederà con il sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

13. Si precisa che l'Amministrazione Aggiudicatrice non procederà ad alcuna riparametrazione in quanto, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sull'autonomia dei singoli elementi di valutazione.

14. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché idonea e conveniente, ovvero di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.



### **ART. 7 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA**

1. In sede di presentazione dell'offerta, le imprese partecipanti saranno tenute a presentare una cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, nella misura di Euro 540,00, pari al 2% dell'importo a base dell'appalto, pari a Euro 27.000,00,00.

2. L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del Dlgs. 50/2016, sarà tenuto a prestare, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, una cauzione definitiva, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno.

3. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in corso di validità, usufruiscono della riduzione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva pari al 50%. In caso di RTI/RTP la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

4. L'importo della cauzione definitiva sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte del Comune di Arese.

5. La stessa dovrà avere le caratteristiche di seguito indicate:

a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

b) prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;

c) prevedere espressamente che l'Amministrazione beneficiaria è esonerata dall'osservanza del termine di cui all'art. 1957 comma 1 del codice civile;

d) risultare operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa (ciò anche nell'ipotesi di eccezioni o contestazioni da parte dell'Aggiudicatario o di giudizio pendente avanti l'autorità giudiziaria);

e) essere intestata al "Comune di Arese" e riportare l'oggetto del contratto;

f) avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia, che avverrà a seguito di emissione di certificato di regolare esecuzione) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto;

g) essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di Credito o della Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia), con allegata copia del documento d'identità del soggetto;

h) (In alternativa) essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla





quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.

6. La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, con autorizzazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

7. Il Comune di Arese ha il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Ditta aggiudicataria per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

8. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

### **ART. 8 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

1. L'impresa ha l'obbligo, nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto:

a) di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;

b) di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui l'appalto fa riferimento.

2. L'impresa è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti.

3. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

4. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

### **ART. 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**



1. L'Appaltatore dovrà produrre, nei confronti della Stazione appaltante, esclusivamente fatture elettroniche.
2. L'appaltatore potrà effettuare la trasmissione delle fatture elettroniche direttamente o ricorrendo a un intermediario, secondo le specifiche contenute nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze, la cui gestione è stata assegnata all'Agenzia delle Entrate. Il codice univoco che dovrà essere utilizzato sulle fatture emesse a partire dal 31 marzo 2015 in poi, è quello relativo all'Area Finanziaria e Programmazione (WLYLB4).
3. Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura elettronica. Con l'introduzione del nuovo sistema di fatturazione elettronica la liquidazione da parte del Comune avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di protocollazione delle relative fatture ad opera del competente Servizio della Stazione appaltante.

### **ART. 10 - VIGILANZA E PENALITÀ**

1. Qualora le prestazioni dell'Appaltatore non fossero conformi a quanto prescritto dalla documentazione di gara, ovvero non corrispondessero all'offerta tecnico-progettuale presentata e a quanto pattuito, ovvero in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore o di mancata esecuzione delle prestazioni a regola d'arte, la Stazione appaltante inoltrerà le relative contestazioni in forma scritta (tramite posta certificata) all'Appaltatore, che sarà tenuto a rimediare agli inadempimenti entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla contestazione, al cui infruttuoso esito la Stazione appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2224 del codice civile.
2. Resta salvo il risarcimento, a cura dell'Appaltatore inadempiente, dei danni subiti e l'applicazione delle penali previste.
3. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi contrattuali (ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancato e/o ritardo, rispetto ai tempi di risposta pattuiti, nell'invio della documentazione richiesta dalla Stazione appaltante; mancato aggiornamento sulle disposizioni normative; mancato svolgimento dell'attività richiesta, oggetto del presente affidamento, etc....), all'appaltatore possono essere applicate penali, determinate con provvedimento del Funzionario Responsabile del Servizio, da un minimo di Euro 50,00 fino ad un massimo di Euro 500,00 in rapporto alla gravità, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in caso di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, restando impregiudicato il risarcimento danni. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) di detto ammontare netto contrattuale.
4. Tutti gli importi relativi alle penali e ai danni cagionati dalla negligenza/imperizia e dagli inadempimenti dell'Appaltatore, saranno trattenuti dalla Stazione appaltante al momento della liquidazione delle spettanze, restando salva inoltre la possibilità di escutere la cauzione.



### **ART. 11 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti (secondo le specificazioni introdotte dalle Linee Guida ANAC n. 4 del 7/7/2017, aggiornate con Delibera 556 del 31/5/17), a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

### **ART. 12 - SUBAPPALTO**

1. L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente Foglio patti e condizioni, salvo la disciplina di cui all'art. 105 del Codice.
2. Il ricorso al subappalto è da dichiarare in sede di presentazione dell'offerta e non è autorizzabile oltre la percentuale stabilita dal sopraccitato art. 105 del Codice.

### **ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c., costituiscono motivi per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti circostanze:
  - inosservanza della disciplina del subappalto;
  - ritardi e gravi inadempienze nello svolgimento del contratto, risultanti da almeno tre contestazioni scritte;
  - qualora non vengano rispettati da parte della ditta i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione degli infortuni.
2. Nelle ipotesi sopra elencate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell'Amministrazione via PEC, restando impregiudicata la facoltà in capo all'Amministrazione stessa di attivare idonea azione per il risarcimento dei danni.
3. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della l.



136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

5. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

### **ART. 14 – RISOLUZIONE PER DECADENZA DAI REQUISITI MORALI**

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto qualora venga accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 del Codice.

L'Amministrazione può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

### **ART. 15 – RECESSO PER GIUSTA CAUSA**

In caso di sopravvenienze normative, interessanti l'Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del Codice civile.

### **ART. 16 – FALLIMENTO, MORTE E INCAPACITA' DELL'APPALTATORE**

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto.

2. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

3. In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48, commi 17 e 18, del Codice.



4. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto.

5. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

### **ART. 17 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

1. L'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'appalto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo.

2. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del Codice, il servizio potrà subire una modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 106 comma 4 del Codice, per un importo non superiore al 20% dell'importo contrattuale, al fine di garantire la necessaria flessibilità.

4. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura del servizio oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

5. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Amministrazione appaltante.

### **ART. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.

### **ART. 19 - FORMA DEL CONTRATTO, STIPULAZIONE, SPESE, IMPOSTE E TASSE**

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio



di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.

2. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

## **ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - RISERVATEZZA**

1. L'Appaltatore dovrà garantire, nello svolgimento della propria attività, il più assoluto riserbo su dati e/o notizie di cui possa venire a conoscenza nell'espletamento del servizio oggetto del presente affidamento, in applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - UE 2016/679.

2. Resta fin d'ora stabilito che, in ogni caso, la Stazione appaltante si intende sollevata e indenne da qualunque responsabilità verso terzi derivante da inadempienza dell'Appaltatore, il quale è totalmente ed integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti ed assume l'incarico di Responsabile del trattamento dei dati nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - UE 2016/679.

3. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Foglio patti e condizioni. Il trattamento viene effettuato con la finalità di gestire i dati personali trasmessi per la procedura di affidamento mediante la piattaforma SINTEL di A.R.I.A. Regione Lombardia a o con altri strumenti telematici (ad es. Pec istituzionale dell'Ente) e per la stipulazione del successivo contratto ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera b) del Regolamento UE 679 del 2016. Inoltre, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e succ. modif. e integr., i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento del presente appalto, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario per seguire le finalità indicate e per l'attività amministrativa correlata e nel rispetto degli obblighi di legge sul piano di conservazione dei documenti dell'Ente.

4. Potranno essere fatti valere i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente.

5. L'operatore economico esecutore del servizio potrà essere nominata/o dall'Amministrazione aggiudicatrice Responsabile esterno al trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati).

6. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Arese nella persona del Sindaco pro tempore.

7. I dati di contatto del titolare del trattamento sono:

indirizzo pec: [protocollo@cert.comune.arese.mi.it](mailto:protocollo@cert.comune.arese.mi.it).

8. I dati di contatto del Responsabile interno della protezione dei dati sono:

e-mail: [rpd@comune.arese.mi.it](mailto:rpd@comune.arese.mi.it).

9. Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è il gestore del Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.



10. Vi è diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy, qualora se ne ravvisi la necessità.

### **ART. 21 - FORO COMPETENTE**

1. Eventuali controversie, inerenti l'applicazione, l'esecuzione o l'interpretazione del presente Foglio patti e condizioni, qualora non sia possibile comporre in via transattiva, saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano.

2. E' esclusa la competenza arbitrale.

3. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'aggiudicatario non può comunque rallentare o sospendere le attività gestionali che costituiscono oggetto del presente appalto né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Committente.

### **ART. 22 - CODICE DI COMPORTAMENTO E DIVIETO DI PANTOUFLAGE (ANTICORRUZIONE)**

1. L'appaltatore dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento adottato dal Comune di Arese con Deliberazione della Giunta comunale n. 116 del 19.06.2014 ed ogni suo successivo aggiornamento, e dal Codice Nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato, a norma dell'art. 54 del D. Lgs 30.03.2001 n. 165, con D.P.R. 16/4/2013 n. 62.

2. L'appaltatore, presa visione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022" del Comune di Arese, adottato in conformità alla legge n. 190 del 06.11.2012 e approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 13.02.2020, dovrà adeguarsi rendendo apposite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- a non intrattenere rapporti di servizio, fornitura, professionali in genere con gli amministratori e responsabili del Comune di Arese e loro familiari (coniuge o convivente e parenti/affini entro il secondo grado) durante l'esecuzione del presente contratto e per il biennio successivo al termine dell'esecuzione, ad eccezione dei contratti di fornitura o di servizio conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice civile;

- a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001, (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – "pantouflage") attestando:

a) di non aver concluso, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti;

b) di essere consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che in tali casi è fatto divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

3. L'inosservanza delle obbligazioni di cui sopra determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.